Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 8 luglio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.050 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1477.**

Trasferimento della scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico dall'opera pia « San Giuseppe » di Alessandria all'amministrazione provinciale. Pag. 4146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **1478.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una donazione . . Pag. 4153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1479.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica assistenza « Croce verde », con sede in Bogliasco Pag. 4153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze . Pag. 4153

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Belluno . Pag. 4153

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento. Pag. 4153

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo . . . . . . Pag. 4154

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso . . . Pag. 4154

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Pavia . . . . . . Pag. 4154

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1971.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Bari . . . . . . Pag. 4155

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia . . . Pag. 4155

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Pescara . . . . Pag. 4155

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Ravenna . . . . Pag. 4156

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Udine . . . . Pag. 4157

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti nella provincia di Milano, Napoli, Roma, Torino e Varese . . . . **Pag. 4157**

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e di piastrelle di pavimento operanti in provincia di Frosinone Pag. 4157

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti nella provincia di Pordenone Pag. 4158

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Iscrizione nella tariffa di vendita italiana dei tabacchi di una marca di sigaretta estera . Pag. 4158

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di L'Aquila. Pag. 4159

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di diplomi originali di laurea . Pag. 4159

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4159

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Larino . Pag. 4160

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per uomini di Soriano nel Cimino. Pag. 4162

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mistretta . Pag. 4164

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Modica . Pag. 4166

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lamezia Terme . Pag. 4168

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Grosseto . Pag. 4170

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frattamaggiore . . . Pag. 4172

Ministero della difesa:

Graduatoria dei candidati ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico (Anno 1970-71) Pag. 4173

Sostituzione di un membro in una delle sottocommissioni giudicatrici del concorso per esami a cinquecento posti di vice dattilografo in prova . . . Pag. 4173

Ufficio medico provinciale di Udine: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine . Pag. 4174

Ufficio medico provinciale di Pordenone:

Nomina del vincitore della condotta medica del comune di Porcia . . . . Pag. 4174

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone . . Pag. 4175

Ufficio medico provinciale di Potenza: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza . Pag. 4175

Ufficio veterinario provinciale di Verona: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona . . Pag. 4175

Ufficio veterinario provinciale di Mantova: Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Mantova . . . . . . Pag. 4176

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1477.**

Trasferimento della scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico dall'opera pia « San Giuseppe » di Alessandria all'amministrazione provinciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 19 aprile 1968, n. 1695, con il quale l'opera pia « San Giuseppe » di Alessandria è stata autorizzata ad istituire una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Considerato che l'attività della predetta scuola per odontotecnici è cessata causa la risoluzione della convenzione per la gestione della scuola medesima, stipulata tra l'opera pia « San Giuseppe » e l'amministrazione provinciale di Alessandria;

Vista l'istanza del presidente dell'amministrazione provinciale di Alessandria intesa ad ottenere il trasferimento della gestione della predetta scuola per odontotecnici dall'opera pia « San Giuseppe » all'amministrazione provinciale di Alessandria;

Visto il nuovo regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalità di esame;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'amministrazione provinciale di Alessandria è autorizzata ad assumere la gestione diretta della scuola per odontotecnici istituita presso l'opera pia « San Giuseppe » di Alessandria, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 139. — VALENTINI

Regolamento della scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico.

CAPITOLO I

Art. 1.

La scuola ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico dell'odontotecnica, diretta ad una compiuta e razionale preparazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria delle profes-

sioni sanitarie di odontotecnico, in conformità al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione.

Le licenze rilasciate dalla scuola sono valide ai sensi e per gli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

La scuola ha sede in Alessandria nell'ufficio di proprietà dell'amministrazione provinciale sito in Spalto Borgoglio, 45; nei locali da questa appositamente forniti.

Art. 3.

L'istituto professionale per odontotecnici è gestito dalla amministrazione provinciale come stabilimento speciale.

Art. 4.

La giunta provinciale dell'amministrazione provinciale, ente gestore dell'istituto professionale per odontotecnici, delibera sulle nomine del personale della scuola, sulle retribuzioni ad esso spettanti, sull'ordinamento della scuola stessa, nonchè su tutte le questioni di ordinaria amministrazione.

Art. 5.

L'amministrazione provinciale provvede a fornire alla scuola:

locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni tecniche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede;

materiale, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori;

personale dirigente, insegnante, di segreteria, di servizio, di custodia;

quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.

Art. 6.

L'importo delle tasse di iscrizione, di frequenza, di laboratorio, di licenza, sara stabilito anno per anno dalla giunta provinciale dell'amministrazione provinciale.

Art. 7.

A capo dell'istituto professionale è il preside, che si avvale della collaborazione di un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola odontotecnici.

Le funzioni del direttore sono affidate per incarico della giunta provinciale, su proposta del preside, di regola ad insegnante di materie tecniche munito di laurea specifica (medicina, preferibilmente la specializzazione in odontoiatria).

Il direttore convoca, quanto lo ritiene opportuno, gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento e alla disciplina, redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e la sottopone al preside dell'istituto il quale ne curerà l'inoltro al Ministero della sanità.

Propone al preside tutti i provvedimenti che interessano il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti più urgenti salvo a riferirne al preside dell'istituto.

Art. 8.

La nomina del personale insegnante e tecnico della scuola è disposta, con deliberazione, dalla giunta provinciale dell'amministrazione provinciale, ente gestore, su proposta del preside dell'istituto professionale per odontotecnici.

Art. 9.

I servizi di segreteria vengono svolti dalla segreteria generale dell'amministrazione provinciale che si avvarrà di apposito personale distaccato presso l'istituto professionale per odontotecnici.

CAPITOLO II

Dell'ammissione alla scuola per odontotecnici

Art. 10.

Al primo anno del corso possono essere ammessi, su domanda, allievi di età non inferiore agli anni 14, muniti di licenza di scuola media inferiore, di scuola di avviamento o di titolo equipollente.

L'ammissione al corso è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico, nonchè alla disponibilità dei posti il cui numero viene di anno in anno fissato nel piano di attività dell'istituto professionale provinciale e comunque non superiore a 30 per classe.

Art. 11.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, indirizzate al preside dell'istituto, in carta legale, entro il 25 settembre di ogni anno. In esse l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

il suo domicilio locale;

la sua residenza ed il suo eventuale recapito, agli effetti scolastici, in Alessandria;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso del requisito di buona condotta;

la sua cittadinanza;

di essere di sana costituzione fisica;

di essere in possesso del titolo di studio richiesto.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento fatto delle tasse di iscrizione.

Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicologico, l'aspirante al corso dovrà presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto professionale, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato generale penale;

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato degli studi compiuti;

tutti autenticati ed in carta legale, ed eventualmente legalizzati, come previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per l'iscrizione.

Art. 12.

Il direttore ha facoltà di far sottoporre a visita medica, in qualsiasi momento, l'allievo e, ove risultasse affetto da infermità, proporre al preside l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola.

La decisione del preside è inappellabile.

Art. 13.

Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto professionale.

La giunta provinciale potrà decidere di non tenere corsi di insegnamento qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a 15.

Questa decisione deve essere comunicata agli iscritti non più tardi del 20 ottobre.

Art. 14.

Gli allievi sono tenuti a versare le tasse di cui al precedente art. 6, con le modalità all'uopo stabilite.

Le iscrizioni ai corsi successivi a quello di ammissione, riservate ai promossi e ai ripetenti con le limitazioni di cui al successivo art. 20, avverrà su domanda dell'allievo redatta in carta legale.

Art. 15.

E' in facoltà della giunta provinciale erogare premi e concedere esenzioni totali e parziali del pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilità in queste discipline, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglie bisognose. Nei casi previsti dalla legge gli interessati possono fruire degli esoneri delle tasse scolastiche.

CAPITOLO III

Dell'insegnamento

Art. 16.

Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche.

L'allievo che risulti essere stato assente a più di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente, non potrà essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito degli istituti professionali.

Art. 17.

L'anno di attività ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Dell'inizio delle lezioni verrà dato preventivo avviso con manifesto affisso all'albo dell'istituto ed eventualmente con altri mezzi di pubblicità, ove ciò sia ritenuto opportuno dal preside dell'istituto medesimo, le lezioni si svolgeranno di norma dal 1° ottobre al 15 giugno dell'anno successivo secondo il calendario fissato per l'istituto professionale.

Art. 18.

La durata del corso sarà di anni quattro.

All'insegnamento teorico ed alle esercitazioni pratiche saranno destinate complessivamente, secondo gli orari stabiliti dalla scuola, n. 38 ore settimanali.

Art. 19.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) religione;

b) cultura generale ed educazione civica;

c) matematica;

d) fisica;

e) chimica;

f) conversazione tecnica in lingua estera;

g) anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio;

h) igiene e legislazione sanitaria;

i) biomeccanica masticatoria e protesi applicata;

l) tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici;

m) modellazione e disegno professionale;

n) elementi di pratica commerciale;

o) esercitazioni pratiche;

p) educazione fisica.

Le materie di cui sopra saranno svolte secondo i programmi particolareggiati che saranno predisposti dalla scuola.

CAPITOLO IV

Degli esami e delle licenze di esercizio

Art. 20.

Al termine delle lezioni sarà fatto, dal consiglio degli insegnanti, lo scrutinio finale. Gli allievi del 1°, 2° e 3° anno di ciascun corso che non hanno riportato in nessuna materia una votazione inferiore ai sei decimi, vengono promossi all'anno successivo.

Coloro che avessero riportato in qualche materia una votazione inferiore ai sei decimi vengono ammessi a riparare, nelle materie stesse, nella sessione autunnale.

Saranno esclusi dalla sessione autunnale di riparazione gli alunni che abbiano riportato meno di sei decimi nella condotta e, a giudizio insindacabile del consiglio di classe, coloro che abbiano rilevato nel complesso delle discipline molte gravi insufficienze. La stessa classe potrà essere frequentata per non più di due anni.

Saranno ammessi agli esami finali per il rilascio delle licenze di abilitazione all'arte ausiliaria di odontotecnico, solo gli allievi che abbiano frequentato il quarto anno di corso e siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

Art. 21.

Gli esami finali di qualifica si svolgono in due sessioni: una estiva ed una autunnale di riparazione.

Essi vertono sulle materie di insegnamento e consistono in tre prove: una scritta, una pratica ed una orale. Per l'approvazione l'allievo deve riportare la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Coloro che avessero riportato in qualche prova una votazione inferiore a sei decimi sono ammessi a riparare nella sessione autunnale, del medesimo anno e dovranno ripetere in caso di assenza in detta sessione.

Gli allievi non approvati neppure nella sessione autunnale sono ammessi a ripetere l'anno.

Art. 22.

La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente:

Il preside dell'istituto.

Membri:

Il direttore della scuola;

Tre insegnanti del corso, tra i quali, come membri di diritto, gli insegnanti di odontoiatria e di odontotecnica;

Un rappresentante del Ministero della sanità;

Un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 23.

La commissione, il giorno stesso della prova, compila i temi in numero doppio di quello dei candidati previsti per la prova stessa.

Ogni candidato all'inizio della prova estrarrà a sorte il proprio tema.

La commissione provvede ad assicurare la sorveglianza a mezzo dei propri componenti perchè gli esaminandi non comunichino tra loro e non facciano uso di libri o manoscritti non consentiti.

Di tutte le operazioni d'esame verrà redatto apposito verbale in duplice copia, firmato dal presidente e dai commissari d'esame.

Art. 24.

In seguito al risultato favorevole degli esami, l'istituto professionale rilascia la licenza di cui agli articoli 99 e 140 del testo unico sulle leggi sanitarie.

Per il rilascio delle licenze da servire a tutti gli effetti di legge per l'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico, lo interessato deve versare la tassa di licenza stabilita dalle norme vigenti in materia.

L'elenco nominativo di coloro che hanno superato l'esame finale e ottenuto la licenza, è trasmesso al medico provinciale insieme ad un esemplare dei verbali d'esame, per essere inviato al Ministero della sanità. Copia dell'elenco e del verbale sarà inviata, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione tramite provveditorato agli studi.

CAPITOLO V

Della disciplina

Art. 25.

Gli allievi che verranno meno ai doveri disciplinari saranno puniti secondo quanto stabilito dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 635 e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

Le punizioni sono:

a) ammonizione privata o in classe;

b) allontanamento dalla lezione;

c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni;

d) sospensione fino a quindici giorni;

e) esclusione dalla promozione senza esame e dalla prima sessione d'esame;

f) sospensione fino al termine delle lezioni;

g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esami;

h) espulsione dall'istituto;

i) espulsione da tutti gli istituti.

Art. 26.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con il contributo dell'amministrazione provinciale di Alessandria in conformità degli impegni assunti con deliberazione del consiglio provinciale in data 24 novembre 1969, numero 442/17395;

2) con i contributi degli allievi.

Art. 27.

E' in facoltà della giunta provinciale di istituire successivamente, a puro titolo culturale, corsi di specializzazione, ove se ne presenti la necessità e l'opportunità.

Istituto professionale per odontotecnici
Il preside: RATTI

Amministrazione provinciale di Alessandria
Il presidente: ARMELLA

PROFILO PROFESSIONALE

L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali usati nell'arte odontotecnica.

Durata normale del ciclo di istruzione: anni 4.

PROVE DI ESAME

A) *Prova scritta*:

Relazione culturale riguardante l'attività professionale del qualificato.

B) *Prove pratiche*:

Esecuzione di uno o più lavori scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli sottoindicati:

1) montaggio e modellazione di una dentiera completa o parziale su articolatore semplice o anatomico;

2) progettazione ed esecuzione completa, su modello di gesso, di un apparecchio scheletrato;

3) modellazione in cera di elementi vari e di elementi di ponte;

4) costruzione di un apparecchio parziale con ganci di autore;

5) costruzione di un apparecchio parziale ammortizzato con impiego di ammortizzatori, snodi, frizioni e cerniere;

6) costruzione su modello di gesso, appositamente preparato, di una protesi fissa singola per protezione e ricostruzione di elementi dentari;

7) costruzione di una protesi di fissazione;

8) costruzione di un apparecchio ortodentico elementare;

9) costruzione di una corona in porcellana.

C) *Prova orale*:

Il candidato deve dimostrare:

capacità di esprimersi chiaramente e correttamente nella lingua italiana;

di conoscere i momenti essenziali della storia nazionale nei suoi vari aspetti; l'organizzazione dello Stato; le istituzioni politico-sociali fondamentali nella società nazionale e internazionale;

capacità di esprimersi nella lingua estera in una conversazione di carattere tecnico;

di saper risolvere problemi di carattere tecnico attinenti alla sua professione che richiedano conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra e della geometria, secondo i programmi di insegnamento;

di conoscere la tecnologia riguardante la lavorazione delle leghe nobili e speciali, delle resine, delle porcellane e il loro comportamento nel tempo e con l'uso; nonchè quella dei materiali ausiliari occorrenti alla corretta lavorazione delle protesi dentarie;

di conoscere gli impianti e le attrezzature necessarie al funzionamento di un moderno laboratorio odontotecnico;

deve saper impostare in modo organico, completo e razionale il piano di lavoro tecnico ed economico per la costruzione di protesi sociali;

deve conoscere i requisiti biologici, igienici, funzionali, meccanici, cinematici, estetici e fonetici propri delle moderne protesi dentarie;

il candidato deve inoltre conoscere la struttura e la funzione dei principali apparati del corpo umano ed in particolare l'anatomia della bocca, la sua fisiologia e le principali anomalie;

di conoscere infine le norme fondamentali sulla legislazione sociale, sui rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene e sui principi di legislazione sanitaria e sociale;

deve saper effettuare il preventivo e consuntivo di spesa e compilare la relativa fatturazione.

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI INSEGNAMENTO

	Ore settimanali			
	classe 1ª	classe 2ª	classe 3ª	classe 4ª
Religione	1	1	1	1
Cultura generale ed educazione civica	6	4	4	4
Matematica	5	2	—	—
Fisica	4	2	—	—
Chimica	2	2	2	—
Conversazione tecnica in lingua estera	1	2	2	2
Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio	—	3	2	—
Igiene e legislazione sanitaria	—	—	1	1
Biomeccanica masticatoria e protesi applicata	—	—	2	4
Tecnologia e lab. tecnologico per odontotecnici	3	3	4	4
Modellazione e disegno professionale	6	3	—	—
Elementi di pratica commerciale	—	—	—	2
Esercitazioni pratiche	8	14	18	18
Educazione fisica	2	2	2	2
Totale	38	38	38	38

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

RELIGIONE

Poichè nel terzo ciclo della scuola d'obbligo il giovane studente ha seguito lezioni sistematiche sul dogma cattolico compendiato nel Simbolo, sulla morale cristiana riassunta nei comandamenti di Dio e nei precetti della Chiesa, sulla vita di grazia ottenuta e sviluppata mediante i sacramenti e l'orazione, si impone ora una conoscenza più approfondita di alcuni punti fondamentali della dottrina cattolica.

Valore perenne del Libro sacro.

La Chiesa depositaria e interprete infallibile della parola divina. La Tradizione.

Il messaggio di Gesù.

Dignità e immortalità della persona umana.

Vita di grazia e Corpo mistico.

Concetto cristiano del lavoro.

Valore e uso dei beni della terra.

Collaborazione fraterna sul piano familiare, professionale e sociale.

Santificazione nell'ambito dei doveri del proprio stato.

Impegno apostolico per l'affermazione del Regno di Dio.

Nello svolgimento del programma si tengano presenti i seguenti criteri:

attraverso una lettura antologica delle pagine più accessibili della sacra Bibbia, si mettano in evidenza le principali verità dogmatiche;

con lettura di brani più significativi dei Vangeli, degli atti e delle lettere, si introduca alla realtà del Corpo mistico, in cui ogni membro collabora alla formazione del Regno di Dio;

dalle concrete situazioni dell'odierna società organizzata e del mondo economico-sociale si risalga agli scopi ultraterreni della vita, nella restaurazione dell'ordine soprannaturale operata da Nostro Signore Gesù Cristo;

illustrando come con la vita di grazia e con la testimonianza delle opere ogni fedele attua nel mondo il messaggio cristiano di salvezza, nell'ambito della sua vita professionale e sociale, si guidi il giovane ad attingere la santificazione personale nella valorizzazione cristiana del proprio lavoro.

CULTURA GENERALE ED EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica concorre all'elevazione professionale dei giovani col promuovere la loro formazione umana e sociale, in quanto sollecita le attitudini a comprendere le manifestazioni della civiltà passata e soprattutto di quella contemporanea, nella unità sintetica dei suoi vari fattori, ideali, religiosi, culturali, sociali, economici, militari, interni e internazionali, e in quanto educa ad una ricerca e ad una cultura autonoma, al senso di responsabilità personale, alla consapevolezza della propria funzione sociale.

Considerando inopportuno e didatticamente nocivo tenere distinti e separati l'italiano, la storia ed educazione civica, la geografia, si suggerisce una impostazione didattica globale dello insegnamento, imperniata su un nucleo fondamentale e finalizzata:

a promuovere il gusto della lettura;

a favorire la capacità e l'interesse ad allargare la propria cultura;

ad effettuare personali ricerche;

rendersi conto dei termini culturali dello sviluppo tecnologico professionale, economico-sociale dell'azienda, dell'industria, della società moderna;

ad esprimersi disinvoltamente con la parola parlata e scritta.

Sono da considerare indispensabili sussidi didattici per lo svolgimento del programma una adeguata biblioteca di classe, un'organica scelta di buone riproduzioni per le arti figurative, l'uso di buoni dischi di musica sinfonica, da camera e operistica, l'uso del cineforum, le esercitazioni scritte.

Il contenuto del programma viene indicato complessivamente; la sua ripartizione in ciascuno degli anni di durata dei corsi è opera dell'insegnante, che ogni anno deve formulare il suo piano didattico.

Il Risorgimento nazionale: figure, fatti, ideali.

I grandi problemi mondiali alla fine dell'800: trasformazioni, sviluppi nel mondo della produzione e del lavoro; il travaglio economico-sociale e le lotte di classe; imperialismi e colonizzazioni.

Le due guerre mondiali. La Resistenza, la lotta di liberazione, la formazione della Repubblica; ideali e realizzazioni della democrazia.

Istituti e organizzazioni per la cooperazione tra i popoli - Comunità europea.

Correlazioni dei motivi della storia: politici, geografici, economici, sociali e culturali.

Problemi umani nel lavoro e nell'industria: organizzazioni di lavoratori, questioni sociali. Caratteri dell'azienda moderna

Aspetti giuridico-istituzionali dei problemi della produzione e del lavoro. La solidarietà nelle sue varie forme.

La civiltà dell'ultimo secolo nelle pagine dei poeti e di scrittori, nelle arti, nel teatro, nel cinema, nella musica.

Il programma indicato si riferisce prevalentemente ai primi due anni. Negli anni successivi esso dovrà essere adeguatamente ampliato. Mantenendo all'insegnamento la medesima impostazione didattica, le medesime caratteristiche e le stesse finalità, si spingerà lo sguardo anche verso le epoche storiche precedenti, per svolgerne i grandi motivi che le hanno caratterizzate, in rapporto al loro significato nella formazione della civiltà moderna.

Ad esempio, dell'alto medio evo potrà cogliersi il maturare di una nuova spiritualità e il nuovo modo di concepire il lavoro nel monachesimo occidentale, dell'età feudale potranno vedersi i problemi connessi alla sua economia agricola, del mondo comunale le nuove caratteristiche dei traffici e della produzione nonchè delle attività e delle organizzazioni artigiane, della età rinascimentale si potranno mostrare le origini della scienza moderna, le grandi scoperte geografiche e le loro conseguenze, dei secoli successivi le trasformazioni della produzione e del commercio, il delinearsi dello Stato moderno e via dicendo.

MATEMATICA

L'insegnamento della matematica deve mirare a sviluppare gradualmente negli alunni la capacità di astrazione come elemento essenziale di penetrazione logica. Partendo da esempi tratti dalle conoscenze acquisite nella scuola media, da fatti rilevati dalla diretta esperienza degli alunni o da questioni concrete riferite alle altre discipline scientifiche, tecniche e alle esercitazioni pratiche l'insegnante deve promuovere negli alunni la capacità di osservazione, di intuizione, di analisi, di sintesi, guidandoli gradualmente verso questioni e impostazioni astratte.

Per seguire una siffatta impostazione metodologica è indispensabile assicurare un costante e non sporadico coordinamento della matematica con la fisica, le materie tecniche, le esercitazioni pratiche attingendo da esse elementi concreti per lo sviluppo della materia e fornendo alle stesse discipline spunti per applicazioni dello strumento matematico talchè la astrazione talvolta segue l'applicazione e tal'altra la precede attraverso un processo di osmosi continuo e fecondo.

Classe I (ore 6)

Aritmetica:

Approfondimento delle nozioni ed esercizi sui numeri decimali e periodici e loro funzioni generatrici. Rapporti approssimati. Frazioni continue. Cenno sul sistema binario e binario-decimale. Sistemi di misura non decimali.

Algebra:

Operazioni con i numeri relativi. Approfondimento delle nozioni ed esercizi di calcolo letterale;, prodotti notevoli, frazioni algebriche; semplici casi di scomposizione di un polinomio in fattori. Equazioni e sistemi di equazioni di I grado e problemi relativi con riferimento alla fisica, alla tecnologia, alle esercitazioni pratiche.

Geometria:

Approfondimento delle nozioni sulle proprietà e gli elementi delle figure piane. Uguaglianza, equivalenza, similitudine delle figure piane. Mutuo comportamento di rette e circonferenze.

Angoli al centro e alla circonferenza.

Misura delle grandezze. Approssimazione ed errori.

Proporzionalità fra grandezze. Aree delle figure geometriche e loro parti e volumi di solidi geometrici e loro parti.

Classe II (ore 2)

Algebra:

Cenno sulle potenze ad esponente reale. Calcolo dei radicali e risoluzione di equazioni di 2° grado. Potenze ad esponente intero con base 10. Definizione di logaritmo. Operazioni con i logaritmi a base 10 con l'uso delle tavole numeriche: Calcolo di semplici espressioni numeriche mediante logaritmi. Uso del regolo calcolatore. Semplici esempi di nomogrammi con riferimento alle applicazioni tecniche. Media aritmetica, ponderale, geometrica. Coordinate cartesiane. Tracciamento di diagrammi a fenomeni scientifici e questioni tecniche. Tracciamenti di rette e di coniche in base alla loro equazione.

Trigonometria:

Funzioni circolari ed elementi di trigonometria con applicazioni alla risoluzione dei triangoli mediante l'uso dei valori naturali delle funzioni trigonometriche. Diagrammi delle funzioni circolari. Grandezze periodiche in generale e grandezze sinusoidali in particolare. Tracciamenti di curve di grandezze alternative, con particolare riferimento a quelle elettriche in fase e sfasate.

FISICA

Classe I (ore 4)

Cenni sulla costituzione fisica delle materia. Proprietà dei corpi con particolare riguardo a quelle interessanti l'elasticità e la resistenza dei materiali.

Meccanica:

a) Statica: forza e suoi elementi Cenno sui vettori Equilibrio delle forze. Vari casi di composizione e di scomposizione delle forze. Coppie. Equilibrio dei corpi vincolati. Momenti. Baricentri. Macchine semplici limitatamente alla leva e al piano inclinato. Applicazioni alla statica mandibolare.

b) Cinematica: concetti fondamentali di traiettoria, velocità, accelerazione, moto rettilineo uniforme, circolare uniforme e uniformemente vario. Cenno sulle curve polari fisse e mobili. Applicazione alla cinematica mandibolare.

c) Dinamica: i tre principi della dinamica. Forza centrifuga e centripeta, applicazioni al ramo. Lavoro; energia, potenza, e loro misura. Principio della conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: concetto di pressione. Principi di Pascal e di Archimede e relative applicazioni. Pressione atmosferica: barometri, manometri e pompe; applicazioni al ramo

Termologia:

Calore e sua propagazione. Temperatura e sua misura: termometri e scale termometriche, loro conversione. Quantità di calore e calorimetri. Calori specifici e capacità termica. Cenni

sulla conduzione termica. Dilatazione termica e applicazioni. Cambiamenti di stato con particolare riguardo alla fusione e alla solidificazione: applicazioni al ramo.

Classe II (ore 2)

Ottica:

Luce e concetti elementari sulla riflessione, rifrazione, diffusione, dispersione, fluorescenza. Colori. Proprietà ottiche dei materiali dentari. Microscopio.

Elettrologia:

La corrente elettrica e il circuito elettrico. Resistenze e reostati. Legge di Ohm. Energia e potenza della corrente. Equivalenza tra energia termica ed energia meccanica. Effetto termico della corrente ed applicazioni ad apparecchi di riscaldamento e di illuminazione. Arco voltaico. Effetto chimico della corrente: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi; applicazioni: galvanoplastica e galvanostegia; pile e accumulatori. Cenni di magnetismo ed elettromagnetismo. Elettrocalamite e strumenti di misura. Induzione elettromagnetica. Corrente alternata: dinamo, alternatori e motori elettrici. Trasformatori. Cenno sulla scarica attraverso i gas.

CHIMICA

Classe I (ore 2)

Chimica generale:

Struttura della materia: atomi, molecole. Simboli e formule molecolari, valenza, modello; atomico, teoria elettronica. Elementi e composti. Metalli e metalloidi, loro composti ossigenati ed idrogenati. Reazioni chimiche: principali tipi di reazioni; formazione degli ossidi, anidri, acidi, basi e sali. Catalizzatori. Legge delle combinazioni chimiche. Idrolisi, PH, elettrolisi con particolare riguardo alla galvanoplastica ed alla galvanostegia.

Mineralogia:

Cristalli, leggi cristallografiche, elementi di simmetria. Cenni sui sistemi cristallini. Proprietà fisiche dei minerali; proprietà chimiche dei minerali. Struttura reticolare.

Classe II (ore 2)

Chimica inorganica descrittiva:

Ossigeno, idrogeno, alogeni (cloro e fluoro) e loro composti (acido cloridrico e cloruri), zolfo e suoi composti, acido solforico, solfati (gesso). Azoto e acido nitrico, acqua regia, fosforo e fosfati, silicio, silicati e materiali refrattari e loro uso nel ramo (cementi dentari, porcellane, rivestimenti) acqua e aria. Carbonio e suoi composti inorganici. Metalli di interesse odontotecnico dal punto di vista chimico con cenni sui minerali che li contengono e sui metodi di estrazione. Leghe per odontoiatria. Affinazione dei preziosi e loro estrazione dalle leghe.

Classe III (ore 2)

Chimica organica:

Carbonio e sue proprietà. Struttura chimica dei composti organici. Composti ciclici ed aciclici.

Classificazione di composti organici. Composti di particolare interesse nel ramo; idrocarburi, acetilene, petroli, gas illuminante, benzine, caucciù ordinari e dentari, cenni sugli alcooli, le aldeidi e gli acidi organici; cere. Idrati di carbonio: cellulosa, celluloide. Cenni sulla polimerizzazione: resine sintetiche.

Chimica della alimentazione:

Gli zuccheri, le proteine, i grassi. Gli enzimi. Le vitamine. Reazioni chimiche a livello orale. Cenni sulla chimificazione, chilificazione ed assorbimento.

CONVERSAZIONE TECNICA DI LINGUA ESTERA

Lo studio della lingua estera deve mirare principalmente a far acquisire rapidamente agli alunni la capacità di partecipare ad una conversazione in una lingua straniera con particolare riferimento ad argomenti di carattere tecnico relativi alla sezione di qualifica frequentata dai giovani. Nel primo anno l'insegnante curerà in modo particolare la ortoepia facendo apprendere agli allievi dalla sua viva voce suoni, ritmo, intonazioni. Sarà molto opportuno ricorrere al costante uso di sussidi audio con modelli di conversazione e di pronuncia. Dall'uso parlato della lingua si dovrà trarre un corredo di vocaboli tali da poter impostare una conversazione.

Nel secondo anno si dovrà in modo particolare curare la conversazione facendo acquisire agli alunni un corredo sufficiente di termini tecnici relativi alla sezione di qualifica.

Eventuali esercitazioni scritte dovranno essere svolte solo dopo che gli alunni avranno acquistata la capacità di intendere la lingua parlata e ad esprimersi con essa.

Classe I

Esercitazioni orali di nomenclatura e di pronuncia. Modelli semplici di conversazione nella lingua estera. Esercizi di lettura su argomenti della vita quotidiana e del lavoro.

Classe II

Esercitazioni di conversazione tecnica in lingua estera; con particolare riferimento al tipo di qualifica. Esercizi di lettura su testi di carattere tecnico.

ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA DELL'APPARATO MASTICATORIO

Classe II (ore 3)

Cenni di anatomia e fisiologia generale. Concetto di cellula, tessuto ed organo vari tipi di tessuto - il sistema scheletrico - nozioni riguardanti il sistema muscolare - l'apparato masticatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso. Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi predetti morfologia e struttura della cavità orale; lingua, labbra, ghiandole salivari, vari tipi di mucose. Ossa mascellari e volta palatina; palato duro e palato molle - formule dentarie; dentizione decidua, mista e permanente - arcate dentarie - morfologia dei denti permanenti. Struttura dei tessuti duri e dei tessuti molli del dente; smalto, dentina, cemento, polpa dentaria - anatomia macro e microscopica del paradenzio.

Classe III (ore 2)

Occlusione dentaria - anatomia e fisiologia dell'articolazione temporo-mandibolare - muscoli masticatori e loro azione - modificazione dell'apparato dentario in seguito all'invecchiamento - anatomia della bocca parzialmente e totalmente edentula.

Concetto di malattia - cause della malattia; agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dall'alimentazione. Nozioni generali dei processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Cenni sulle malattie più comuni dell'apparato masticatorio e del paradenzio e vari metodi e mezzi di prevenzione.

IGIENE E LEGISLAZIONE SANITARIA

Classe III (ore 1)

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, areazione degli ambienti. Concetto di salute e di malattia. Cause esterne di malattia. Batteri e malattie batteriche. Igiene personale e del vestiario. Igiene dell'ambiente di vita e del lavoro. Educazione sanitaria. Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolare riguardo a quelle dello organo della masticazione.

Classe IV (ore 1)

Ordinamento sanitario italiano. Cenni sulle leggi riguardanti le malattie infettive, le malattie sociali e del lavoro. Norme fondamentali sulla assistenza sanitaria. Professioni sanitarie. Professioni sanitarie ausiliarie. Arti ausiliarie sanitarie. Leggi riguardanti le protezioni sanitarie dei lavoratori.

BIOMECCANICA E PROTESI APPLICATA

Classe III (ore 2)

Posizione di riposo della mandibola. Occlusione centrica e relazione centrica. Spazio libero fisiologico. Movimenti della mandibola. Ciclo masticatorio. Sollecitazioni meccaniche dei denti: carichi verticali e trasversali. Occlusori. Articolatori e valori medi e articolatori razionali adattabili a valori individuali. Arco facciale.

Classe IV (ore 4)

Definizione di protesi. Classificazione biologica degli apparecchi di protesi dentaria. Protesi chirurgica. Protesi di ricostruzione: intarsi, corone parziali, corone totali con o senza spalla; denti a perno. Protesi di sostituzione totale; parziale; removibile: ad appoggio mucoso, paradontale, misto; fissa. Protesi di fissazione. Impianti.

Funzioni della protesi dentaria; masticatoria, fonetica, estetica.

Requisiti igienici della protesi. Direttive per la costruzione dei diversi tipi di protesi.

Apparecchi ortodontici.

TECNOLOGIA PROFESSIONALE

Classe I (ore 3)

Cenni storici dell'odontotecnica. La protesi dentaria: sua evoluzione nel tempo. L'ambiente di lavoro. Strumenti e apparecchiature elementari: nomenclatura, caratteristiche e norme pratiche per il loro corretto uso. Strumenti semplici di misura e loro uso. Semplici problemi di tracciatura nel piano e nello spazio: esercitazioni varie e semplici.

Modelli e impronte. Gessi comuni, cere: loro manipolazione.

Classe II (ore 3)

Descrizione delle apparecchiature ordinarie di lavoro e degli impianti fissi di laboratorio: norme pratiche di uso. Le sorgenti di calore. Proprietà generali dei corpi: tecnologiche, meccaniche e d'uso, fisiche e chimiche. Cenni di metallografia. Confezione e struttura delle leghe. Proprietà generali delle leghe.

Classe III (ore 4)

Apparecchiature speciali di laboratorio. Articolatori. Parallelometri, isoparallelometri. Impianti per la lavorazione degli acciai e delle stelliti. Materiali metallici per la confezione delle protesi: leghe d'oro da lavoro e da fusione, acciai e stelliti. Materiali non metallici per la confezione di protesi: resine termoindurenti, autoindurenti e termoplastiche; caucciù e porcellane. Materiali ausiliari metallici e non metallici Metallotecnica: lavorazione a freddo e a caldo.

Classe IV (ore 4)

Comportamento dei materiali protesici nel tempo e con l'uso. Corrosione dei materiali metallici nella bocca. Alterazione delle materie plastiche. Caratteristiche elastiche dei materiali odontotecnici Apparecchiature per fusioni di precisione di leghe nobili. Forni per porcellane. Studio delle tecniche razionali di lavoro per la confezione di protesi semplici e complesse e relativi indirizzi esecutivi.

MODELLAZIONE E DISEGNO

Classe I (ore 6)

Numerose esercitazioni di disegno a mano libera; copia dal vero di gruppi di solidi e nature morte. Risoluzione grafica di problemi elementari di proiezioni ortogonali del punto, della retta e dei solidi semplici. Tavole riproducenti dal vero (scala 5:1) le cinque viste ortogonali dei denti di due emiarcate antagoniste complete. Completamento delle tavole con pandette descriventi la morfologia di ogni singolo dente riprodotto.

Esecuzione di varie figure piane semplici geometriche, gradualmente più complesse, mediante riporti di cera su fogli di cera. Modellazione con cera di tutti i denti superiori e inferiori in scala 2:1 e successiva loro disposizione su appositi tracciati.

Modellazione in cera di un'arcata inferiore e superiore con radice (scala 1:1).

Classe II (ore 3)

Disegno:

di arcate di occlusione rappresentate nelle viste: frontale, occlusale e sagittale;

di arcate complete: i tre tipi principali ad U, ellittica ed iperbolica viste sul piano occlusale;

di parti delle ossa craniche e dei muscoli masticatori;

di arcate dentarie parzialmente edentule e delle relative appropriate protesi;

di arcate dentarie complete anormali richiedenti l'uso di apparecchi correttivi.

ELEMENTI DI PRATICA COMMERCIALE

Classe IV (ore 2)

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. La cambiale e gli altri titoli di credito. La compravendita: modalità, pagamento, fattura.

Disciplina giuridica dell'impresa artigiana. Le assicurazioni obbligatorie dell'artigianato.

Amministrazione del personale: disciplina del rapporto di lavoro. I contributi dovuti all'INPS, all'INAM e all'INAIL. Gli assegni familiari.

Concetto di sistema tributario. Imposte dirette; in particolare le imposte sui redditi di lavoro, l'imposta di R.M. e l'imposta complementare. La dichiarazione dei redditi. Imposte indirette: in particolare l'I.G.E. e la imposta di bollo.

La contabilità: libro cassa, inventario, rapporti con i clienti e fornitori, scadenzario impegni attivi e passivi, contabilità di magazzino. Conservazione dei documenti. Costi di produzione: materiali, mano d'opera, spese generali.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Classe I (ore 8)

Impasto, colatura, tracciatura e squadratura di blocchetti di gesso. Costruzione a misura di una serie di solidi geometrici con gesso e lastre di cera mediante l'uso delle attrezzature elementari.

Colatura di gesso in impronte di arcate diverse e costruzione in gesso di arcate superiori ed inferiori con denti di riposizione preventivamente preparati e relative mascherine complete di zoccolo base. Costruzione di basi di articolazione con piani di masticazione di cera. Serie di esercizi di: piegatura a mano di fili di acciaio di diverso diametro; limatura; tracciatura e taglio di lastre di ottone. Imbutitura e stampaggio a freddo di laminati metallici.

Classe II (ore 14)

Ricostruzione in cera di arcate parzialmente edentule, lavorazione di materiale plastico termoindurente, autoindurente e termoplastico. Costruzione di porta-impronte individuali in «base-plates» e resina antipolimerizzante. Costruzioni di basi di articolazione con piani di masticazione di cera. Lavorazione dei metalli:

a freddo: costruzione di corone, ganci a filo e a fascia;

a caldo: saldatura a fiamma ed elettrica; fusione a fiamma ed elettrica.

Classe III (ore 18)

Costruzione di:

a) ancoraggi per protesi fisse e mobili;

b) protesi parziali mobili con materiali termo-indurenti;

c) protesi fisse di ricostruzione e sostituzione in metallo, miste e in resina.

Esercizi introduttivi alle tecniche per la costruzione di apparecchi elementari di ortodonzia e protesi di porcellana.

Classe IV (ore 18)

Costruzione di:

a) protesi mobile completa superiore, inferiore e totale;

b) protesi parziale scheletrata;

c) protesi ammortizzata e combinata.

Esecuzione di apparecchi elementari di ortodonzia, di fissazione e di ricostruzione fissa in porcellana.

Il programma sarà opportunamente integrato con altre idonee esecuzioni attraverso le quali l'alunno raggiungerà la necessaria autonoma capacità esecutiva.

EDUCAZIONE FISICA

Valgono i programmi fissati dall'ispettorato per l'educazione fisica e sportiva.

Istituto professionale per odontotecnici
Il preside: RATTI

Amministrazione provinciale di Alessandria
Il presidente: ARMELLA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **1478.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una donazione.

N. 1478. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in favore del dipendente sottocomitato di Alessano (Lecce) dalla locale amministrazione comunale di un relitto di terreno della superficie di mq. 320, del valore di L. 1.600.000, sito in Alessano e distinto al vecchio catasto fabbricati sulla partita 139 1/2 del foglio 20, da destinarsi alla costruzione della sede del locale sottocomitato dell'associazione allorchè le disponibilità dello stesso sottocomitato lo consentiranno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 135. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1479.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica assistenza « Croce verde », con sede in Bogliasco.

N. 1479. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione pubblica assistenza « Croce verde », con sede in Bogliasco (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 140. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1960, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 79, con il quale il dott. Galileo Bartoletti fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Vista la dichiarazione in data 16 dicembre 1970 con la quale il dott. Galileo Bartoletti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, con decorrenza dal 16 dicembre 1970;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Firenze, dalla commissione per il listino e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 16 dicembre 1970, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Galileo Bartoletti dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1971
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 235

(6070)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 212, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Belluno;

Vista la nota n. 7809 dell'8 luglio 1970 con la quale l'associazione provinciale commercianti di Belluno prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante dott. Luigi Dal Magro con il dott. Piero Rossi;

Vista la nota del 7 luglio 1970 con la quale il dottor Luigi Dal Magro rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Piero Rossi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Belluno, quale rappresentante dell'associazione provinciale commercianti di detta città, in sostituzione del dott. Luigi Dal Magro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1971
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 391

(6018)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 206, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Benevento, n. 21323 in data

13 ottobre 1970, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Roberto Campagna (presidente della citata commissione) e il dott. Ermanno Vitale (membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza), rispettivamente con il dott. Ermanno Vitale, subentrato nella direzione dell'ufficio predetto e con il dott. Salvatore Del Prete;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ermanno Vitale e il dott. Salvatore Del Prete sono nominati: il primo, presidente della commissione provinciale per il collocamento di Benevento e il secondo, membro designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Roberto Campagna e del dott. Ermanno Vitale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1971
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 392

(6020)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1969, registro n. 6, foglio n. 379, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota n. 17968 del 18 gennaio 1971 con la quale l'ufficio del genio civile di Arezzo prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè collocato a riposo, il proprio rappresentante dott. ing. Enrico Cannoni con il dott. ing. Vito La Rocca;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Vito La Rocca è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione del dott. ing. Enrico Cannoni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1971
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 112

(6017)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 213, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota del 30 dicembre 1970 con la quale la camera confederale del lavoro della C.G.I.L. di Campobasso prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante sig. Luigi Petrone con il sig. Filippo Paventi;

Vista la nota del 30 dicembre 1970 con la quale il sig. Luigi Petrone rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Filippo Paventi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, quale rappresentante della C.G.I.L., in sostituzione del sig. Luigi Petrone.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1971
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 399

(6016)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1971.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 102, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Pavia;

Vista la nota n. 9302 del 18 settembre 1970 con la quale l'ufficio del genio civile di Pavia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante geom. Lelio Petrozzi con il geom. Aldo Borghi.

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Aldo Borghi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Pavia, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione del geom. Lelio Petrozzi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1971
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 127

(6012)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1971.
Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1970, registro n. 14, foglio n. 66, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari, n. 38615 in data 28 novembre 1970, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire l'avv. Luigi Panza, presidente della citata commissione, con il dott. Luigi Perrini, attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Perrini è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Bari, in sostituzione dell'avv. Luigi Panza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1971
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 398

(6019)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dalla Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970,

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 1960, con il quale il dott. rag. Antonio Gagliardi venne confermato vice presidente della Predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Ubaldo Quartullo è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6143)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.
Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 12 marzo 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Pescara, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Pescara.

	Giornate annue per ettaro
Colture:	—
Grano e cereali minori	23
Sarchiate: fave, lenticchie, fagioli, cicerchie, ecc.	36
Prato naturale	12
Pascolo	2
Oliveto in coltura promiscua (100 piante per ha)	56
Prato avvicendato (erba medica durata 3 anni)	19
Prato irriguo	32
Vigneto basso per uva da vino (media 8000 kg per ha)	121
Vigneto a pergolato per uva da tavola	156
Granoturco	30
Patate	52
Barbabietola	58
Pescheto (media 400 piante per ha)	101
Tabacco	186
Orto industriale	276
Frutteto misto specializzato (meli, peri, ciliegi, ecc., 100 piante per ha)	104
Vivaio (piante da frutto, viti e piante ornamentali)	314
Ortaggi in pieno campo (pomodoro)	126
Oliveto semplice	1 giornata ogni 4 piante

	Giornate annue per capo
Bestiame:	—
Equini	20
Bovini	15
Suini	10
Ovini	5
Caprini	5
Tori	30
Stalloni	30

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(6042)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 2 febbraio 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Ravenna, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Ravenna.

	Giornate annue per ettaro 1ª zona	2ª zona
Colture:	—	—
Seminativo nudo	38	47
Seminativo vitato	70	80
Solo coltura della vite	27	40
Vigneto specializzato	120	120
Frutteto specializzato	132	132
Orto irriguo	360	360
Vivaio piante da frutto	360	360
Calanco coltivato con zappa e aratro	54	—
Calanco coltivato con sola zappa	58	—
Prato pascolo e prato naturale	11	11
Pascolo cespugliato e canneto vallivo	1	1
Canneto non vallivo	18	18
Pomodoro industriale	150	150
Cocomeraia	60	60
Tabacco in campo	81	81
Risaia	—	120
Vigneto di duna	—	63
Ortaggi in pieno campo	120	120
Fragoloni:		
impianto	120	120
1° anno	340	340
2° anno	360	360
2° prodotto:		
tabacco	65	65
vivaio bietole da seme	—	120
Colture ortive:		
Con trapianto a destinazione al consumo fresco (cavoli, insalata e similari)	60	60
Destinati alla produzione del seme	34	34
Seminato sul posto (finocchi, fagiolini, carote e similari)	70	70
Destinate alla produzione di seme	22	22
Colture da foraggio (mais, colza, ravizzone)	11	11

	Giornate annue per capo
Bestiame:	—
Bovini:	
a) lattifere	35
b) da ingrasso	18
Equini	18
Ovini e caprini	3
Suini	5

1ª *zona*:

comuni di: Brisighella, Riolo e Casola;
comune di Faenza e Castelbolognese a sud della via Emilia.

2ª *zona*:

Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Bagnara, Massalombarda, Russi, S. Agata, Solarolo, Ravenna, Cervia, e parte a nord della via Emilia di Castelbolognese e Faenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(6048)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, per la provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 30 ottobre 1970 e 11 marzo 1971 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Udine, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Udine.

	Giornate per ettaro
Colture:	
Granoturco	50
Granoturco 2° raccolto	36
Frumento	23
Patate	85
Tabacco nostrano del Brenta	145
Bietola da zucchero	80
Vigneto specializzato	140
Frutteto specializzato	145
Prato stabile	20
Prato artificiale	30
Seminativo semplice	40
Seminativo arborato e vitato	52
Orto non specializzato	220
	Giornate per capo
Bestiame:	
Bovino (capo grosso)	28
Suino	6
Equino	22
Ovino-caprino	3
	Giornate per oncia
Baco da seta	36

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(6049)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti nella provincia di Milano, Napoli, Roma, Torino e Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti nelle provincie di Milano, Napoli, Roma, Torino e Varese si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti nelle provincie di Milano, Napoli, Roma, Torino e Varese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6402)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e di piastrelle di pavimento operanti in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e di piastrelle di pavimento operanti nella provincia di Frosinone, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e di piastrelle di pavimento, operanti nella provincia di Frosinone;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 maggio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e di piastrelle di pavimento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6265)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti nella provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 9 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti nella provincia di Pordenone, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti nella provincia di Pordenone;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 9 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti nella provincia di Pordenone, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6266)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

Iscrizione nella tariffa di vendita italiana dei tabacchi di una marca di sigaretta estera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 109, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, col quale vengono sostituite le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento, in base al prezzo richiesto dal fornitore, di una marca di sigaretta estera di provenienza MEC (Olanda) nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, la seguente marca di sigaretta di provenienza MEC (Olanda) è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Marlboro Filter: Lit. 22.500 il kg. convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1971
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 289

(6460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di L'Aquila

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1971, numero 30279/1582, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione all'Istituto delle suore zelatrici del Sacro Cuore (Ferrari), con sede in L'Aquila, via del Muricciolo, 3, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia », in L'Aquila, frazione di San Gregorio, estesa mq. 2030, riportata in catasto alla particella n. 732 del foglio di mappa n. 34 del comune di L'Aquila e nella planimetria tratturale con la lettera « C ».

(6300)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Pietro Germano, nato a Bari il 26 dicembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria elettronica conseguito presso il Politecnico di Torino il 19 dicembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico predetto.

(6217)

Il dott. Corrado Pellegrini, nato a Città di Castello (Perugia), l'11 ottobre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Pisa l'11 novembre 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(6218)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 6 luglio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	623,15	623,15	623,30	623,15	623,10	622 —	623,20	623,15	623,15	623,20
Dollaro canadese	609,10	609,10	609 —	609,10	608,70	617,25	609,25	609,10	609,10	609,45
Franco svizzero .	151,885	151,885	151,91	151,885	151,90	152,05	151,905	151,885	151,88	151,90
Corona danese	83,11	83,11	83,17	83,11	83,10	82,90	83,13	83,11	83,11	83,13
Corona norvegese .	87,675	87,675	87,71	87,675	87,50	87,55	87,69	87,675	87,67	87,70
Corona svedese .	120,70	120,70	120,74	120,70	120,60	120,40	120,73	120,70	120,70	120,75
Fiorino olandese . . .	174,68	174,68	174,70	174,68	174,70	175,08	174,69	174,68	174,68	174,50
Franco belga . .	12,5210	12,521	12,52	12,5210	12,505	12,54	12,524	12,5210	12,52	12,51
Franco francese	113,015	113,015	113,06	113,015	112,80	112,78	113,035	113,015	113,01	113,05
Lira sterlina . . .	1507,05	1507,05	1506,60	1507,05	1507 —	1504,45	1507,15	1507,05	1507,05	1507,15
Marco germanico .	178,01	178,01	178,04	178,01	177,80	176,20	178,04	178,01	178,01	178,02
Scellino austriaco .	24,974	24,974	24,975	24,974	24,95	24,90	24,977	24,974	24,97	24,97
Escudo portoghese .	21,87	21,87	21,89	21,87	21,90	21,85	21,88	21,87	21,87	21,95
Peseta spagnola . .	8,957	8,957	8,9560	8,957	8,95	8,94	8,9595	8,957	8,95	8,97

Media dei titoli del 6 luglio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	90,825
Redimibile 3,50 % 1934	98,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,375
» 5 % (Ricostruzione)	91,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,30
» 5 % (Città di Trieste)	91,375
» 5 % (Beni esteri)	89,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,65
» 5,50 % » » 1968-83	89,90
» 5,50 % » » 1969-84	89,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1980)	96,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,175
Dollaro canadese	609,175
Franco svizzero	151,895
Corona danese	83,12
Corona norvegese	87,682
Corona svedese	120,715
Fiorino olandese	174,685
Franco belga	12,522
Franco francese	113,025
Lira sterlina	1507,10
Marco germanico	178,025
Scellino austriaco	24,975
Escudo portoghese	21,875
Peseta spagnola	8,958

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Larino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Larino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Larino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali e stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai

sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1971
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 93

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . cap. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Larino, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'8 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5752)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per uomini di Soriano nel Cimino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di lavoro per uomini di Soriano nel Cimino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per uomini di Soriano nel Cimino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) *titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata* nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli *aspiranti invalidi di guerra ed assimilati*, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1971
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 96

Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . . cap. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per uomini di Soriano nel Cimino, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'8 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di. . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;
d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);
e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);
f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);
g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);
h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);
i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .
l) è iscritto all'ordine dei medici di . .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.
(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.
(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.
(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.
(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5754)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mistretta

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Mistretta attualmente occupato dal dott. Pagliaro Vincenzo Agatino nato a Mistretta il 2 gennaio 1900, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57, fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mistretta.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Messina.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Messina entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 356

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Messina

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a . provincia di in via . cap . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mistretta, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'8 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5792)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Modica

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Modica attualmente occupato dal dott. Rizza Orazio, nato a Modica il 1° gennaio 1906, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57 fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Modica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catania.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catania entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 357

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catania

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . cap . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Modica, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'8 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . .

Data . . .

(7) Firma . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5793)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lamezia Terme

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Lamezia Terme attualmente occupato dal dott. Montano Pietro Giovanni nato a Nicastro il 19 settembre 1902, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 57 fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lamezia Terme.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della

Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certifica o diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune

di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 355

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a . provincia di . in via . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Lamezia Terme, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'8 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5794)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Grosseto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Grosseto attualmente occupato dal dott. Turillazzi Mameli nato a Grosseto il 30 aprile 1902, il quale, pur avendo superato il limite di età per la cessazione dall'incarico (art. 36) è trattenuto in servizio, ai sensi dell'art. 57 fino all'espletamento del concorso e comunque per non oltre un biennio dall'entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Grosseto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 17 Grazia e giustizia, foglio n. 354

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Grosseto, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'8 luglio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5795)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frattamaggiore

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frattamaggiore (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frattamaggiore, nell'ordine appresso indicato:

1. De Alis dott. Angelo	punti	85,70	su 132
2. D'Ancona dott. Antonio	»	81,36	»
3. Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
4. Vernuccio dott. Giovanni	»	80,35	»
5. Lalli dott. Manlio	»	79,64	»
6. Spani dott. Tommaso	»	79,06	»
7. Guarini dott. Giuseppe	»	79,02	»
8. Geraci dott. Vincenzo	»	78,92	»
9. Filograsso dott. Spiridione	»	78,87	»
10. Di Giovine dott. Gaetano	»	78,68	»
11. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
12. Mastrangelo Domenico	»	77,80	»

13. Russo Luigi .	punti	77,33	su 132
14. Gasponi Vittorio	»	76,85	»
15. Montagano Mario .	»	76,58	»
16. Di Stefano Ruggiero .	»	76,50	»
17. Vitale Francesco .	»	76,33	»
18. Marassi dott. Fulvio . .	»	75,89	»
19. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
20. Caruana Salvatore . .	»	75,50	»
21. Seclì dott. Ernesto	»	75,30	»
22. Mussetti Tranquillo	»	74,75	»
23. Pannone dott. Francesco .	»	74,38	»
24. Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
25. Laurenza dott. Giovanni .	»	73,90	»
26. Milanesi dott. Luigi .	»	73,85	»
27. Coco dott. Vincenzo .	»	73,35	»
28. Perruggino Giovanni	»	72,66	»
29. Settis Rocco	»	71,89	»
30. Puglisi dott. Carmelo	»	71,57	»
31. Lomonaco dott Aldo . .	»	71,43	»
32. Mazza dott. Osvaldo	»	71,15	»
33. Di Blasi dott. Giuseppe .	»	70,96	»
34. Lauletta dott. Angelo	»	70,51	»
35. De Pascale dott Mario	»	70,18	»
36. Fulciniti dott. Salvatore .	»	70,10	»
37. Gangi Michele . .	»	70,08	»
38. De Negri dott. Enrico . .	»	69,99	»
39. Bellizzi Alessandro . . .	»	69,08	»
40. Filippi dott. Dante . . .	»	68,95	»
41. Capitanelli dott. Nerino	»	68,62	»
42. Faissola Giovanni . .	»	68,22	»
43. Barbieri dott. Silvio .	»	67,98	»
44. Tollis Camillo . .	»	67,93	»
45. Delli Paoli dott. Dante .	»	67,83	»
46. Di Giovanni dott. Carmine	»	67,66	»
47. Sperduti Michele .	»	66,87	»
48. De Flumeri Francesco Paolo .	»	66,52	»
49. Ciccone dott. Saverio .	»	65,91	»
50. Travaglini dott. Giuseppe	»	65,65	»
51. Piscitelli Ferruccio .	»	65,54	»
52. Bellotoma Giovanni .	»	64,11	»
53. Pellegrino Guelfo .	»	62,47	»
54. Glausi Gregorio .	»	61,77	»
55. Ridolfo Francesco . .	»	60,97	»
56. Pacifici Luigi .	»	60,66	»
57. Persoglio Domenico . .	»	58,04	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(6028)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico (Anno 1970-71).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273 sull'istituzione della Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1970, con il quale è indetto un concorso per l'anno accademico 1970-71 per l'ammissione di diciotto allievi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1970, registro n. 18 Difesa, foglio n. 199;

Visto il decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970 con cui è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1971, registro n. 2 Difesa, foglio n. 147;

Considerato che il candidato Guastamacchia Domenico, classificatosi al 17° posto nella graduatoria di merito, ha dichiarato di rinunciare all'ammissione al corso stesso e che, per effetto di tale rinuncia, i classificati idonei che rientrano nel limite dei posti disponibili sono i primi diciannove classificati nella graduatoria di merito i quali, pertanto, sono anche vincitori del concorso medesimo;

Considerato che nei confronti dei vincitori del concorso di cui al suindicato decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970 è stato accertato il possesso dei requisiti previsti dal decreto medesimo;

Decreta:

Sono ammessi al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico i seguenti allievi dichiarati vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 4 giugno 1970 indicato in preambolo:

1. Scarpinella Claudio
2. Masci Sergio
3. Fattorossi Andrea
4. Sottomano Virgilio
5. Giannini Giuseppe
6. Susta Pier Giorgio
7. Perotto Graziano
8. De Giosa Pietro
9. Cristofanelli Lucio
10. Rizzi Matteo
11. Simini Giuseppe
12. Bucci Nicola
13. Lamola Cosimo
14. Bastianelli Guido
15. Antonelli Gian Paolo
16. Ingenito Massimo
17. Filograna Aldo
18. Dal Canto Roberto

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 238

(6083)

Sostituzione di un membro in una delle sottocommissioni giudicatrici del concorso per esami a cinquecento posti di vice dattilografo in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969/48/91, con il quale venne bandito un concorso per esami a cinquecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1970/60/397, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1971/15/29, con il quale la commissione esaminatrice del concorso sopraindicato, nominata con il citato decreto ministeriale 10 ottobre 1970 è stata — previa integrazione con adeguato numero di altri componenti — suddivisa, unico restando il presidente, in due sottocommissioni in una delle quali è compreso, in qualità di membro ordinario, l'ispettore generale Cirillo dott. Raffaello;

Considerato che dal 20 giugno 1971 il predetto funzionario non potrà partecipare, per un lungo periodo di tempo, ai lavori della predetta sottocommissione a causa di impegni derivanti da imprescindibili esigenze di servizio;

Considerato che i lavori della suddetta sottocommissione non possono essere sospesi per un lungo periodo di tempo data la necessità, connessa ad improrogabili esigenze di servizio, di definire nel più breve tempo possibile il concorso sopramenzionato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 giugno 1971 l'ispettore generale Zancla dott. Emilio, sostituisce, quale membro ordinario, l'ispettore generale Cirillo dott. Raffaello, impedito da impegni derivanti da imprescindibili esigenze di servizio, nella stessa sottocommissione giudicatrice del concorso per esami a cinquecento posti di vice

dattilografo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1969, della quale il dott. Cirillo venne già nominato membro.

Art. 2.

All'ispettore generale Zancla dott. Emilio verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1971.
Registro n. 31, foglio n. 10

(6058)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8432 del 31 ottobre 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 7657/64 del 17 giugno 1969, con il quale si è provveduto allo stralcio dal concorso stesso della seconda condotta medica del comune di Spilimbergo per intervenuta soppressione della sede medesima;

Visto il decreto dell'Assessore all'igiene e alla sanità della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 114 del 15 aprile 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione predetta e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1962:

1. Barabani Renato	punti	61,785	su 120
2. Cadelli Carlo	»	61,010	»
3. D'Onofrio Antonio	»	60,255	»
4. De Franceschi Mario	»	58,555	»
5. Sartor Narciso	»	58,225	»
6. Tinelli Luigi	»	56,955	»
7. Savignano Gabriele	»	54,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Udine, addì 28 maggio 1971

Il medico provinciale: DE MARCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4058 del 28 maggio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori delle sedi poste a concorso;

Preso atto delle direttive al riguardo impartite dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Visto il decreto del medico provinciale di Pordenone n. 1982 del 5 giugno 1971, con il quale si è provveduto a dichiarare vincitore della condotta medica del comune di Porcia il dott. Renato Barabani, candidato primo classificato nella graduatoria del concorso in parola;

Atteso che, nell'istanza di partecipazione al concorso stesso, il dott. Carlo Cadelli, candidato secondo classificato nella graduatoria medesima, ha indicato, in ordine di preferenza, le sedi di Porcia, Spilimbergo, seconda condotta, e Terzo di Aquileia;

Visto il proprio decreto n. 7657/64 del 17 giugno 1969, con il quale si è provveduto allo stralcio dal concorso in parola della seconda condotta medica del comune di Spilimbergo per intervenuta soppressione della sede stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Il dott. Carlo Cadelli è dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di Terzo di Aquileia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi di legge unitamente al decreto di approvazione della graduatoria.

Udine, addì 11 giugno 1971

Il medico provinciale: DE MARCO

(5992)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PORDENONE

Nomina del vincitore della condotta medica del comune di Porcia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Udine n. 4058/71 del 28 maggio 1971, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1962;

Vista la nota dell'Assessorato dell'igiene e della sanità, regione autonoma Friuli-Venegia Giulia, n. 2185/San. amm. 3-17-1723 del 7 maggio 1971 che dà direttive ai fini dell'individuazione dell'organo territorialmente competente ad emanare i decreti di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei candidati vincitori dei posti messi a concorso;

Vista la nota dell'ufficio del medico provinciale di Udine n. 4058/71 del 29 maggio 1971 con cui si comunica che il dott. Renato Barabani, primo classificato nella graduatoria di cui al citato decreto del medico provinciale di Udine ha indicato come sede preferita la condotta medica del comune di Porcia;

Vista la vigente normativa;

Decreta:

Il dott. Renato Barabani è dichiarato vincitore della condotta del comune di Porcia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge unitamente al decreto di approvazione della graduatoria.

Pordenone, addì 5 giugno 1971

Il medico provinciale: SEVERINI

(5993)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2804 del 26 ottobre 1970 di dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Pordenone al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott. Narciso Sartor, nominato vincitore della condotta di Bagnarola di Sesto al Reghena ha rinunciato a detta condotta;

Considerato che il dott. Mario De Franceschi e il dottor Luigi Tinelli hanno parimenti e successivamente rinunciato a detta condotta;

Vista la graduatoria degli idonei e le preferenze espresse dagli stessi candidati riconosciuti idonei;

Vista l'accettazione per la condotta medica di Bagnarola di Sesto al Reghena manifestata con raccomandata del 12 giugno 1971 dal dott Umberto Locatelli;

Vista la normativa in vigore;

Decreta:

Il dott. Umberto Locatelli è dichiarato vincitore della condotta di Bagnarola di Sesto al Reghena.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Il sindaco del comune di Sesto al Reghena provvederà alla nomina appena decorsi gli otto giorni di pubblicazione del presente decreto all'albo del comune.

Pordenone, addì 18 giugno 1971

Il medico provinciale: SEVERINI

(6030)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 70/2078/1ª del 20 aprile 1970, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 31 dicembre 1969;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del predetto concorso, nominata con decreto n. 70/4672/1ª del 6 marzo 1971;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Cunetta Giuseppe	punti	69.676
2. Ghierghia Giuseppe	»	66,780
3. Ponzio Luigi	»	65,112
4. Bellettieri Michele	»	61,708
5. Faa Benigno	»	57,840
6. Cascini Filippo	»	56,408
7. Benedetto Filippo	»	53,038
8. Capasso Antonio	»	52,647
9. Bitetti Michele	»	47,805

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 14 giugno 1971

Il medico provinciale: SIGNORELLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 71/3840/1ª di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 31 dicembre 1969;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle con dotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

Cunetta Giuseppe: Marsiconuovo, frazione Paterno;
Ghierghia Giuseppe: Montemilone;
Ponzio Luigi: Tramutola;
Bellettieri Michele: Anzi;
Faa Benigno: Carbone;
Cascini Filippo: Avigliano-Pietragalla (Consorzio);
Benedetto Filippo: Pescopagano;
Capasso Antonio: Calvello;
Bitetti Michele: Viggianello, frazione Pedali.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 14 giugno 1971

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(5991)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 70.484/28 del 10 marzo 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 70.484/28 del 23 marzo 1971, con il quale è stato provveduto alla ammissione dei candidati, che ne hanno fatto richiesta, al suddetto concorso;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 70.484/28 del 13 marzo 1971, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali espletate dalla suddetta commissione giudicatrice;

Ritenute legittime e regolari tutte le operazioni concorsuali di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati veterinari risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1969, bandito con decreto del veterinario provinciale numero 70.484/28 del 10 marzo 1970:

1. Gatti Mario	punti	78,102	su 120
2. Gaiardoni Paolo	»	75,951	»
3. Belloni Giuseppe	»	72,917	»
4. Sandri Arturo	»	70,496	»
5. Beneventi Gregorio	»	67,356	»
6. Gambetti Corrado	»	65,740	»
7. Baboni Gian Carlo	»	59,000	»
8. Menini Giovanni	»	58,629	»
9. Benassi Gian Paolo	»	57,630	»
10. Fantinati Luciano	»	53,952	»
11. Ferrari Antonio	»	52,500	»
12. Mainenti Francesco	»	52,500	»
13. Fabris Guglielmo	»	52,108	»

14. Tettamanti Gabriele punti 52,000 su 120
15. Bertasi Luigi » 51,630 »
16. Guidi Quirino » 51,618 »
17. Paina Antonio » 51,000 »
18. Cappellari Giuseppe » 50,575 »
19. De Togni Antonino » 50,450 »
20. Battistelli Enrico » 50,130 »
21. Sbarra Pietro Emilio » 50,000 »
22. Primicerio Umberto » 49,932 »
23. Tononi Franco » 49,019 »
24. Passarini Gastone » 48,500 »
25. Maffezzoli Giorgio » 46,130 »
26. Mascherpa Carlo » 46,118 »
27. Manfrini Eugenio » 46,000 »
28. Rosa Mario » 46,000 »
29. Fattori Domenico » 45,000 »
30. Cipriani Omero » 43,000 »
31. Chimiello Pietro » 42,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona nonchè del comune e del consorzio interessati.

Verona, addì 11 giugno 1971

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 70.484/28 del 10 marzo 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 70.484/28 del 13 marzo 1971, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso citato;

Visto il decreto del veterinario provinciale n. 70.484/28 dell'11 giugno 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito, formulata dalla suddetta commissione, dei candidati veterinari che hanno conseguito la idoneità nel concorso in parola;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati veterinari che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1969, bandito con decreto del veterinario provinciale n. 70.484/28 del 10 marzo 1970, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate:

Gatti Mario, Sommacampagna;

Gaiardoni Paolo, Isola della Scala consorziata con Buttapietra ed Erbé.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona nonchè del comune e del consorzio veterinario interessati.

Verona, addì 12 giugno 1971

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(5994)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1486 dell'8 maggio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Mantova;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Riconosciuta la legittimità delle operazioni medesime;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, concernente il decentramento dei servizi dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Mantova:

1. Bellagamba Giorgio . . . . punti 169,081 su 240
2. Passarini Gastone . . . . » 146,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed all'albo pretorio della prefettura e del comune di Mantova.

Mantova, addì 4 giugno 1971

Il veterinario provinciale: GHILARDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1812 in data 4 giugno 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il posto di direttore del pubblico macello del comune di Mantova;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giorgio Bellagamba è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e a quello pretorio della prefettura e del comune di Mantova.

Mantova, addì 4 giugno 1971

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(6029)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.